



Comune di Novoli

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	359
Data di registrazione	21/05/2019

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2019.

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In esecuzione della normativa:

- artt.107 e 109 Dlgs 267/00;
- artt.22 e 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- nonché, decreto del Commissariale di nomina quale Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- il Comune di Novoli ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha, altresì, rispettato, il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011/2013, ed alla spesa storica 2008, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, stabilendo che:

- ai sensi del comma 1, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo (UIC) che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni dal 2018 e successivi;

- il fondo è incrementato dal 31.12.2018 e a valere dall'1.1.2019 di euro 83,20 su base annua per ogni

dipendente destinatario del CCNL in servizio al 31.12.2015. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- la parte stabile è incrementata di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data: RIA ed assegni ad personam dei cessati, riassorbimento di trattamenti economici assorbiti dalla onnicomprensività del fondo. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

-per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Comune presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate le relative somme dal Fondo;

- il fondo 2018 Parte variabile, (art 67 comma 3):

- a) quote dei proventi da sponsorizzazioni, cessioni di servizi, consulenze;
- b) proventi dei piani di razionalizzazione;
- c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) importi una tantum dell'anno per RIA ed assegni ad personam dei cessati;
- e) risparmi del fondo per lo straordinario;
- f) proventi da notifiche effettuate per conto dell'amministrazione finanziaria;
- h) alle eventuali risorse stanziare dagli enti entro il tetto dello 1,2% del monte salari 1997 se previste nel bilancio e previa contrattazione;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, comprese le risorse di cui all'articolo 208 del codice delle strade;
- j) risorse previste dal D.Lgs. n. 75/2017 per le regioni e le città metropolitane virtuose;
- k) risorse per la incentivazione del personale trasferito, nell'anno iniziale;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3 quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*.

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557,

modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n.122 del 2010 e ancora successivamente dall' art. 16 della Legge 160/2016, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e fra le quali *“il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa ...”*

Richiamati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014;

- l'art.1k comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, altresì, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *"a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato"*; dai dettati normativi si rileva che è venuto meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, e pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate;

Rilevato che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, pertanto anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato, pertanto, che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 e art.1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Rilevato che la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lettera a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lettera a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”*, mentre la lettera b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alla posizione economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;

(Si osserva su questo punto che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, ritenendo a tal fine cautelativo limitare l'incremento complessivo delle risorse, ivi incluse quelle di cui alla dichiarazione congiunta n.5, ad un importo complessivo non superiore a quello risultante dalla costituzione del fondo

dell'anno 2016);

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017;
- vi sono voci retributive relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 - assegno ad personam di cui all'art.110, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000;
 - fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del Fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite del 2016;

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 nel rispetto delle norme sopracitate;

Vista la determinazione n°1131/R.G. del 12/11/2018 ad oggetto "Circolare M.E.F. – Dipartimento Ragioneria dello Stato n°18 del 22/05/2018 – Ricostituzione fondi risorse decentrate anni 2016 e 2017";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 23/10/2018, avente ad oggetto "Designazione della delegazione trattante di parte pubblica"

Dato atto che

- la parte stabile è integrata con l'incremento previsto dall'art. 67, comma 2, lettera b), il quale, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste da quadri di finanza pubblica, non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;
- nel corso dell'anno 2018 si sono verificate n° 2 cessazioni di personale che permettono l'incremento nell'anno 2019 della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera c);
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Dato atto, altresì, che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento. I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture. Pertanto, queste sono diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.

Rilevato, quindi, che la quantificazione del fondo 2019 non tiene conto delle suddette risorse allocate sui competenti e diversi stanziamenti di spesa.

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nelle norme e degli indirizzi sopra citati, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante

e sostanziale (Allegato A);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge n. 147/2014 e della Legge n. 160/2016 (allegato B)

Verificato che il Fondo costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art.23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio anno 2018, alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo a seguito di controlli di cui all'art. 40 – bis, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

DETERMINA

1. le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di applicare l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di procedere, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 secondo le quantificazioni effettuate negli allegati prospetti di calcolo (Allegato A e Allegato B);
4. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2019 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019-2021, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2019;
5. di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di ulteriore rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
6. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4, del D. Lgs. 267/2000, da parte del Servizio finanziario;
7. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali e le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2019;
8. di trasmettere copia della presente al Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art.40-bis del D.Lgs.n.165/2001;

ORIGINALE

IL RESPONSABILE
Dott. Giovanni LA VERDE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2019	0		0,00		

Osservazioni:

**Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giovanni La Verde**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Su conforme attestazione MESSO, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

MESSO
Alberto MARANGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Novoli.
